

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 2019, N. 140

PROMOZIONE DELLA MULTIFUNZIONALITÀ NEL SETTORE DELLA PESCA
MARITTIMA E DEL TURISMO MARITTIMO

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea, promuove la multifunzionalità nel settore della pesca marittima anche verso attività turistiche, di ristorazione e ospitalità al fine di valorizzare la diversificazione della pesca tradizionale e il ruolo degli imprenditori ittici, nell'ottica della creazione di nuova occupazione, in particolare giovanile.

2. Per la definizione di imprenditore ittico si osservano le disposizioni del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).

Art. 2
(Attività di pescaturismo)

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento statale vigente in materia, per pescaturismo si intende l'attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco su unità da pesca di persone che non fanno parte dell'equipaggio per finalità turistico ricreative.

2. Nel pescaturismo sono ricompresi:

- a) l'osservazione e l'illustrazione delle diverse attività di bordo durante la navigazione nonché delle attività di pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza relativa alla imbarcazione, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni);
- b) lo svolgimento della pratica di pesca sportiva, così come disciplinata dalla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) nonché dalla pertinente normativa statale ed europea;
- c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del mestiere del pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle aree marine protette e dei centri storici, attraverso escursioni e visite guidate;
- d) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo e a terra, secondo le modalità stabilite da questa legge, finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione dei

prodotti della pesca locale, anche attraverso la riscoperta di antiche ricette regionali e della cucina del pescatore;

- e) l'ospitalità a bordo e la relativa attività di balneazione, dove consentita, effettuata con imbarcazioni munite di specifiche dotazioni di accessibilità e di sicurezza in materia, nel rispetto delle norme emanate dal Capo del circondario marittimo in tema di escursioni nautiche e immersioni subacquee e della pertinente normativa statale.

Art. 3
(Attività di ittiturismo)

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento statale vigente in materia, per ittiturismo si intende la pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria e cooperativa, nella quale sono ricomprese le attività:

- a) di ospitalità;
- b) di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione;
- c) didattiche, ricreative, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche.

2. Le attività previste al comma 1 sono svolte in strutture che siano nella disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'imprenditore stesso.

Art. 4
(Attività connesse)

1. Nell'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo possono essere svolte anche le attività connesse di cui al comma 2 bis dell'articolo 2 del d.lgs. 4/2012, di seguito elencate:

- a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché nel rispetto di quanto previsto in materia di tracciabilità dei prodotti ittici dal regolamento CE n. 1224/2009, dal regolamento UE n. 404/2011, dal regolamento UE n. 1379/2013 e dal decreto ministeriale del 10 novembre 2011;
- b) le azioni di valorizzazione dei prodotti ittici locali, anche con specifiche campagne promozionali;

- c) interventi legati all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e costiero, con particolare riferimento alla prevenzione e al recupero delle plastiche in mare;
- d) le attività di informazione tese a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare, nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola.

Art. 5

(Locali per attività di ittiturismo)

1. Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eventualmente in concessione o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori.

2. I fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché il comma 2 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), relativamente all'utilizzo di opere provvisori per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 6

(Esercizio dell'attività di pescaturismo ed ittiturismo)

1. L'esercizio dell'attività di pescaturismo è subordinato:
- a) al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'imbarcazione, ai sensi dell'articolo 5 del d.m. 293/1999;
 - b) alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune nel quale si intende avviare l'attività, in particolare per quelle indicate alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4.

2. L'esercizio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione di una SCIA al Comune nel quale si intende avviare l'attività.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e la SCIA di cui al comma 2 specificano le attività, i relativi limiti di esercizio e i periodi di apertura richiesti dal titolare.

Art. 7

(Elenco regionale degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo)

1. Presso la Giunta regionale è istituito l'elenco degli operatori di pescaturismo e ittiturismo, articolato in due sezioni.

Art. 8

(Formazione degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo)

1. La Regione promuove la formazione degli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di diversificazione previste da questa legge.

2. I percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale anche finanziati con fondi europei. I suddetti percorsi formativi possono essere realizzati anche ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale).

Art. 9

(Valorizzazione delle filiere agricole e della pesca locali)

1. La Regione promuove la conclusione di accordi di filiera tra produttori locali e imprenditori ittici che svolgono attività di pescaturismo e ittiturismo al fine di favorire l'utilizzo dei prodotti da filiera corta e dei prodotti provenienti dal mercato locale, conformemente a quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche.

Art. 10

(Strumenti di programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità di questa legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese, sviluppo rurale e sostegno all'economia ittica.

2. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano, inoltre, gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.

3. I contributi sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 11

(Alloggio e prima colazione a bordo di unità da diporto – boat & breakfast)

1. Il servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario e per periodi ricorrenti stagionali può essere offerto anche a bordo di unità da diporto stabilmente ormeggiate in porto (boat & breakfast), in regola con le prescrizioni in materia di iscrizione nei pubblici registri e con la normativa in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio delle medesime unità da diporto.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità che l'unità da diporto adibita a boat & breakfast sia contestualmente utilizzata per la navigazione.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di quattro cabine per un massimo di otto posti letto ed è subordinata ad una comunicazione di inizio attività, con l'indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata.

4. Le imbarcazioni devono essere dotate di casse stagne per il recupero dei liquami ed essere conformi alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto).

5. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 assicurano il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso di una cucina domestica. Garantiscono altresì che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.

6. L'esercizio dell'attività di boat & breakfast non costituisce una delle attività disciplinate dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172).

7. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività previste da questo articolo.

Art. 12

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese della pesca, del turismo e del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, adotta uno o più regolamenti riguardanti, in particolare:

- a) i contenuti della SCIA da presentare per l'esercizio dell'attività di ittiturismo, per l'attività di boat & breakfast e gli obblighi a carico delle medesime attività;
- b) le caratteristiche e le ubicazioni degli immobili adibiti alle attività di ittiturismo ai sensi degli articoli 3 e 5;
- c) i criteri per definire il rapporto di connessione, ai sensi dell'articolo 4;
- d) le modalità concernenti l'iscrizione e la cancellazione nell'elenco regionale degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo previsto all'articolo 7;
- e) i programmi dei corsi di formazione previsti all'articolo 8.

Art. 13

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Art. 14

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Per quanto non espressamente previsto da questa legge si osservano le disposizioni stabilite dalla normativa statale ed in particolare il d.lgs. 4/2012.

2. Sono abrogati gli articoli 11 e 12 della l.r. 11/2004; le disposizioni attuative ivi richiamate si osservano, in quanto compatibili con la normativa statale ed europea, fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti all'articolo 12 di questa legge.

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Mastrovincenzo